

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 1° dicembre 2023, in Roma


La Società Metropark S.p.A., assistita da FS Sistemi Urbani S.r.l. e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

e

le Organizzazioni sindacali FILT – CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL Ferrovieri, SIm FAST Confsal, e ORSA Ferrovie,


premesso che:


- Metropark è la Società del Gruppo FS Italiane alla quale, nell'ambito del Polo Urbano e in coerenza con l'obiettivo di rigenerazione sostenibile delle aree urbane, è assegnato il nuovo ruolo di gestore unico dei servizi di sosta del Gruppo, che consentirà un importante incremento dell'offerta di sosta, finalizzato allo sviluppo dell'intermodalità e dello scambio ferro/gomma;
- in tale contesto, Metropark sta riorganizzando il proprio business anche attraverso la valorizzazione crescente della sua capacità tecnico organizzativa e lo sviluppo della professionalità degli addetti;
- le parti condividono la necessità di individuare strumenti utili ad accompagnare il processo di sviluppo della Società che facciano leva sulla motivazione e l'ingaggio dei dipendenti e consentano di ricercare e attrarre le professionalità necessarie al raggiungimento degli obiettivi industriali;

 si concorda quanto segue: 

A decorrere dal 01/04/2024, Metropark applicherà ai propri dipendenti il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie (di seguito CCNL Mobilità/Area AF) ed il Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 22 marzo 2022 (di seguito Contratto Aziendale di Gruppo FS). 

Ne consegue che, dalla suddetta data del 01/04/2024, il CCNL Mobilità/Area AF ed il Contratto Aziendale di Gruppo FS, unitamente al presente accordo, costituiscono l'unica disciplina contrattuale collettiva, sul piano normativo e retributivo, applicabile agli anzidetti dipendenti.

Fermo restando la situazione del personale al 31/03/2024 sia dal punto di vista organizzativo che retributivo (area professionale, livello e anzianità aziendale, retribuzione), in quanto compatibili, si indicano di seguito le regole di confluenza che verranno applicate.  





CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE

1. I dipendenti di Metropark, ai quali è applicato il CCNL delle Autorimesse, sono inquadrati nei livelli, figure professionali e nei relativi parametri retributivi definiti all'art. 26 CCNL Mobilità/Area AF secondo il seguente quadro di equiparazione:

CCNL Autorimesse		➔	Nuovo inquadramento - CCNL Mobilità /Area AF			
LIVELLO	AREA PROFESSIONALE <i>Settore parcheggio</i>		LIVELLO	LIVELLO PROFESSIONALE	FIGURA PROFESSIONALE	POSIZIONE RETRIBUTIVA
Q1	QUADRO	Q	QUADRI	PROFESSIONAL SENIOR	Q1	
Q2	QUADRO	Q	QUADRO	PROFESSIONAL	Q2	
A2	SUPERVISORE DIRETTIVO DI UFFICIO	A	DIRETTIVI	IMPIEGATO DIRETTIVO	A	
B1	SENIOR SPECIALIST	B	TECNICI SPECIALIZZATI	SPECIALISTA TECNICO AMMINISTRATIVO	B3/B2/B1	
B2	SPECIALISTI	B	TECNICI SPECIALIZZATI	SPECIALISTA TECNICO AMMINISTRATIVO	B3/B2/B1	
B3	TECNICO D'UFFICIO	C	TECNICI	TECNICO DI UFFICIO	C2/C1	
C1	ADDETTO SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO/OPERATIVA ¹	C	TECNICI	TECNICO DI UFFICIO	C2/C1	
	ADDETTO SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO/OPERATIVA ²	D	OPERATORI SPECIALIZZATI	OPERATORE SPECIALIZZATO ATTIVITA' DI SUPPORTO	D3/D2/D1	
C2	ADDETTO DI ASSISTENZA TECNICO OPERATIVA	C	TECNICI	TECNICO DI UFFICIO	C2/C1	
	OPERATORE SPECIALIZZATO	D	OPERATORI SPECIALIZZATI	OPERATORE SPECIALIZZATO ATTIVITA' DI SUPPORTO	D3/D2/D1	






Relativamente alla posizione retributiva da riconoscere alle figure professionali di Specialista Tecnico Amministrativo, Tecnico d'Ufficio e Operatore Specializzato Attività di Supporto, si terrà conto dell'anzianità maturata nell'ultimo livello di appartenenza.

¹ Gli ADDETTI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO/OPERATIVA, Livello C1 del CCNL Autorimesse, che svolgono le attività della Centrale Operativa (NOC - Network Operations Center), confluiscono nel Livello C, Figura professionale Tecnico di Ufficio.

² Gli ADDETTI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO/OPERATIVA, Livello C1 del CCNL Autorimesse, che svolgono le attività delle Aree di Parcheggio, confluiscono nel Livello D, Figura professionale Operatore specializzato attività di supporto.



ORARIO LAVORO

L'orario ordinario di lavoro settimanale è fissato in 38 ore secondo quanto previsto dall'art. 27 del CCNL Mobilità /Area AF. Per tutti gli altri istituti relativi all'orario di lavoro, si applica quanto previsto dal medesimo art. 27 e dall'art. 13 del Contratto Aziendale di Gruppo FS.

TRATTAMENTO ECONOMICO

1. L'inquadramento economico, con decorrenza dalla data 1° aprile 2024, viene effettuato applicando i seguenti criteri:

A- Ai dipendenti di Metropark, in forza alla data del 31/03/2024 viene garantita una Retribuzione Annua Lorda (in seguito RAL) intesa come somma delle seguenti voci retributive vigenti alla data del 31/03/2024:

- 1) Minimo contrattuale
- 2) Edr
- 3) Indennità di contingenza
- 4) Superminimo assorbibile
- 5) Superminimo non assorbibile
- 6) Indennità di funzione
- 7) Indennità mansione
- 8) Tredicesima mensilità
- 9) Quattordicesima mensilità

B- A decorrere dal 01/04/2024, a seguito dell'applicazione del CCNL Mobilità/Area AF e del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane, ai dipendenti Metropark in forza alla data del 31/03/2024, la RAL di cui alla precedente lettera A) sarà ricollocata nelle seguenti voci retributive, con i criteri di seguito indicati:

- 1) Minimo contrattuale, di cui al punto 3 dell'art. 68 del CCNL Mobilità/Area AF e successive integrazioni, nelle misure in vigore alla data del 01/04/2024;
- 2) Salario professionale, di cui all'art. 72 del CCNL Mobilità/Area AF;
- 3) Indennità di funzione quadri, di cui all'art. 71 del CCNL Mobilità/Area AF;
- 4) Tredicesima mensilità;
- 5) Quattordicesima mensilità;
- 6) Salario di produttività di cui al punto 1 dell'art. 30 del Contratto Aziendale FS;
- 7) Indennità di utilizzazione professionale, di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 31 del Contratto Aziendale di Gruppo FS;

2. Qualora la differenza tra la RAL di cui alla lettera A e la somma delle voci retributive annue di cui alla lettera B produca eccedenze di retribuzione da salvaguardare, tali eccedenze determineranno l'importo di un assegno ad personam riassorbibile, la cui misura mensile si ottiene dividendo per 14 la differenza di retribuzione annua come sopra determinata. Tale importo concorre alla determinazione della 13^a e della 14^a mensilità di cui all'art. 70 del CCNL Mobilità/Area AF ed è utile

anche ai fini del calcolo della retribuzione di riferimento per l'accantonamento del TFR, ad integrazione delle voci di cui al p. 2 dell'art. 84 del CCNL Mobilità/Area AF.

Si precisa che tale importo verrà riassorbito esclusivamente da miglioramenti economici derivanti da eventuali futuri avanzamenti di posizione retributiva o di livello. Si precisa altresì che, qualora le eccedenze di retribuzione derivino dalla voce di cui alla lettera A), punto 5), l'eventuale assegno ad personam determinato dalla differenza tra la RAL di cui alla lettera A) e la somma delle voci retributive annue di cui alla lettera B) sarà considerato non assorbibile per un valore, comunque, non superiore alla somma della voce di cui al punto 5).

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'

Fermo restando quanto previsto dall'art. 69 CCNL Mobilità/Area AF, per il solo personale già occupato in azienda alla data del 31 marzo 2024, saranno attribuiti gli aumenti biennali necessari al raggiungimento del valore uguale o immediatamente inferiore al maturato nell'ambito del CCNL Autorimesse.

L'eventuale differenza tra i due importi continuerà ad essere erogata sino alla maturazione del successivo aumento biennale considerando utile, ai fini della maturazione del nuovo aumento, il tempo trascorso dall'attribuzione dell'ultimo aumento periodico di anzianità.

Qualora il lavoratore abbia maturato un importo mensile superiore alla somma dei 7 aumenti di anzianità previsti dal CCNL Mobilità/Area AF, allo stesso saranno attribuiti 7 aumenti di anzianità e la differenza sarà mantenuta con un ad personam riassorbibile.


Per Metropark S.p.A.



Per FS Sistemi Urbani S.r.l.



Per Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.




Per le OO.SS Nazionali:

FILT



FTT



UICI



UGLF



FAST. CONFSAI



ORSA



VERBALE DI ACCORDO

Addì, 1° dicembre 2023 in Roma

La Società Metropark S.p.A., assistita da FS Sistemi Urbani S.r.l.

e

le Organizzazioni sindacali FILT – CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL Ferrovieri, SIm FAST Confsal, e ORSA Ferrovie,

premessò che:

le parti suddette hanno concordato in data 01/12/2023 che a decorrere dal 01/04/2024, Metropark applicherà ai propri dipendenti il CCNL Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie (di seguito CCNL Mobilità/Area AF) ed il Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 22 marzo 2022 (di seguito Contratto Aziendale di Gruppo FS),

si concorda quanto segue:

Le parti convergono sulla seguente articolazione dei turni che saranno applicati al personale di Metropark a decorrere dal 01/04/2024.


- **Turni di Lavoro per il personale d'ufficio**

La prestazione lavorativa settimanale, pari a 38 ore settimanali ai sensi dell'art. 27 CCNL mobilità/Area AF sarà articolata su 5 giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, e saranno applicate le modalità di effettuazione del turno disciplinate nell'accordo sindacale del 5/10/2012 in tema di "nuovo orario di lavoro".


- **Turni di Lavoro per il personale adibito alle Aree di Sosta e Centrale Operativa**

La prestazione lavorativa sarà articolata, a far data dal 01/04/2024, su 38 ore medie settimanali di periodo, e al fine di dare continuità operativa ai processi industriali, Le parti convergono di mantenere gli attuali turni di lavoro, a partire dalla data suddetta, impegnandosi ad attivare i tavoli di confronto con le OOSS per la definizione della nuova articolazione entro il mese di aprile 2024.

Per Metropark S.p.A.



Per le O.O.S.S. Nazionali:

FILT 
FIT 
UILT 
UGL Ferr. 
FAST-CONFSAL 
ORSA 